



+T-T

Autonomia: accordo Governo-Lombardia

Il testo - ex articolo 116 Costituzione - sottoscritto a Palazzo Chigi il 28 febbraio

([Regioni.it 3334](#) - 01/03/2018) L'intesa fra il Governo e la Regione Lombardia per la concessione di forme di autonomia differenziata, sottoscritta il 28 febbraio a Palazzo Chigi (cfr. anche "[Regioni.it](#)" n.3333) è stata pubblicata sul [sito](#) del Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'accordo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia

Il presente Accordo viene sottoscritto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudio Bressa e il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni.

Considerato che:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:
 - stabilisce che alle Regioni ordinarie possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenza concorrente e, fra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, sull'organizzazione della giustizia di pace, sulle norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
 - consente che la attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
 - prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
 - prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tale Intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;

- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo. Tenuto conto che:

- nel corso del 2017 e del 2018 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con pronunce formali dei loro organi, hanno dato avvio all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- segnatamente, in data 3 ottobre 2017, 14 novembre 2017 e 12 febbraio 2018 l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, specificando anche i temi che avrebbero dovuto essere oggetto prioritario di negoziazione;
- in data 7 novembre 2017, a seguito del referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la risoluzione n. X/1645 per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- in data 15 novembre 2017, a seguito del referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre, il Consiglio regionale del Veneto ha deliberato una proposta di legge statale di iniziativa regionale per ottenere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulla base di quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- i Presidenti delle Regioni sopra menzionate, con comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno chiesto di avviare il procedimento previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, chiedendo a tal fine di convocare specifici incontri tecnici e politici utili alla definizione dei contenuti del presente Accordo;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tali richieste e, ritenendole compatibili con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie di dare avvio al negoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie;
- in data 9 novembre 2017 si è tenuta la seduta di avvio del negoziato tra il Governo della Repubblica, rappresentato dal Sottosegretario Gianclaudio Bressa, e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, rispettivamente Stefano Bonaccini e Roberto Maroni;
- in data 17 novembre a Bologna, e 21 novembre a Milano, sono state indicate come di prioritario interesse regionale le seguenti materie: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione organizzazione di attività culturali, tutela del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, tutela della salute, rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni, istruzione, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, previdenza complementare integrativa, grandi reti di trasporto e navigazione, protezione civile, governo del territorio, ordinamento sportivo.
- in data 1° dicembre 2017 è stato avviato altresì il negoziato con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia;
- è stata condivisa dalle Regioni interessate l'opportunità di circoscrivere il negoziato, in questa prima fase del confronto, stante la fase conclusiva della legislatura statale e la conseguente ristrettezza dei tempi per la conduzione del negoziato su tutte le materie oggetto di richiesta, ad alcune materie d'interesse comune quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea, restando comunque impregiudicata la possibilità di estendere il negoziato ad altri aspetti relative alle materie oggetto del presente Accordo e non ancora definiti col medesimo, nonché alle altre materie in un momento successivo, in particolare per le materie di interesse delle autonomie locali, quali il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed il governo del territorio.

A conclusione di questo primo confronto, ispirato dal principio di leale collaborazione, le Parti hanno convenuto che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al prossimo rinnovo dei rispettivi organi.

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in

via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'Accordo.

1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l'attribuzione alla Regione Lombardia di autonomia differenziata, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo.

Art. 2 - Durata.

1. L'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verificassero situazioni di fatto o di diritto che ne giustificassero la revisione.

Due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa.

2. All'esito di tale verifica e a seguito di conseguente e successiva intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa, e necessarie al recepimento di quanto concordato particolare per le materie di interesse delle autonomie locali, quali il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed il governo del territorio.

A conclusione di questo primo confronto, ispirato dal principio di leale collaborazione, le Parti hanno convenuto che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al prossimo rinnovo dei rispettivi organi.

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3 - Verifiche e monitoraggio.

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più opportune. La stessa facoltà è riconosciuta alla Regione.

Art. 4 - Risorse.

1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinate da una apposita Commissione paritetica 'Stato-Regione', disciplinata dall'Intesa, in termini:

a) di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione;

b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;

c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'Intesa e che progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

2. I provvedimenti di determinazione delle risorse ai sensi del comma 1, l c), determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

Art. 5 - Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d' imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Art. 6 - Materie.

1. Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, nelle materie indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, restando impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata, sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.

Allegato: Politiche del Lavoro

Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro tenuto conto anche dell'art. 18 del citato Decreto Legislativo n. 150/2015.

2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all' art. 4 dell'Accordo.

Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

Art. 3

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.

2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Allegato: Istruzione

Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.

2. A tal fine la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1 comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 2

1. È attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell' istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

Art. 4

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d' intesa con le Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.

2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.

Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.

Art. 6

Spettano alla Regione:

- a) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
- b) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Allegato: Salute

Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio alla Regione è attribuita una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa, stabiliti su ambiti specifici da normativa statale, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale, di cui al comma 3-bis dell'art. 17 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di determinazione del numero dei posti dei corsi di formazione per i Medici di Medicina Generale e di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale.

2. Allo scopo la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale; tale specifica autonomia è riferita, fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e l'organizzazione logistica delle medesime, all'esigenza di avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.

3. La Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari di contratto di specializzazione lavoro, all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo 13indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

Art. 3

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.

2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

Art. 4

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo della rete ospedaliera, dei servizi territoriali e le relative forme di integrazione e di modalità di erogazione più coerenti alle esigenze specifiche della Regione, e ferma restando la necessità di valutare gli esiti del monitoraggio dell'attuazione della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario regionale", alla Regione è attribuita una maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo agli organi e alla

direzione strategica, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.

Art. 5

1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all' AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.

1. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull' intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

Art. 6

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

Art. 7

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

Allegato: Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

Art. 1

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all' art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall'art. 4 del presente Allegato.

2. La Regione può disporre, altresì, l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

Art. 2

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, ~ secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Art. 3

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.

2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.

3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 1, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

Art. 4

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all' art. 1, comma 2, del presente Allegato.

2. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa, fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.

	TABELLA A (Articolo 4, comma I)
1	<p>Funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale di cui agli articoli 304, 305 e 306 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle</p> <p>iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale.</p> <p>I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p>
2	<p>Codecisione, d' intesa con gli enti gestori delle aree protette, per l'accertamento e l'adozione delle determinazioni relative ai prelievi faunistici e agli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici nelle aree protette regionali, di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n.394</p>
3	<p>Gestione dei finanziamenti statali destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti sul territorio regionale, attraverso accordi con il Governo.</p> <p>Procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con l'esclusione dell'individuazione dei siti e limitatamente a: controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e piani di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale</p>
4	<p>Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti</p>

	urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un 'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi
--	---

	TABELLA B (Articolo 4, comma 2)
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
3	Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, IVI compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli <i>articoli 214, 215 e 216</i> del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui <i>all' articolo 199</i> , comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto,

	stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)
10	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e incenerimento dei rifiuti (art. 23 7-duovicies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
11	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio 111 materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
13	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
14	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dal l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
15	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
16	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
17	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)

ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Lombardia si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, in particolare nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La Regione Lombardia partecipa alla preparazione degli accordi con Stati confinanti che abbiano immediata ricaduta sul territorio regionale, sviluppando forme di consultazione, anche periodica finalizzate, secondo criteri e forme da definirsi mediante intesa fra Stato e Regione, a valorizzare le relazioni, anche internazionali che possano concorrere allo sviluppo dei rapporti della società regionale e delle rappresentanze economiche e sociali, negli ambiti e nei limiti delle materie oggetto di autonomia differenziata.

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

Il Governo assicura un maggiore coinvolgimento della Regione nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento agli eventuali contenziosi nelle materie oggetto dell'autonomia differenziata ad essa riconosciuta, ferma la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto dell'Unione europea.

Governo e la Regione Lombardia convengono che è obiettivo della Repubblica, e quindi anche delle regioni che ne sono componenti essenziali, favorire il processo di integrazione europea e lo sviluppo della regione euromediterranea e della regione alpina.

A tal fine il Governo e la Regione si impegnano a sviluppare, nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, forme di collaborazione e di reciproca consultazione, per quanto riguarda le decisioni che, assunte a livello di Unione, possono riguardare specificamente la Regione Lombardia.

Roma, 28 febbraio 2018

Presidente della Regione Lombardia

Roberto Maroni

Sottosegretario per gli Affari Regionali e le Autonomie

Gianclaudio Bressa